

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 311

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

47° anno
8 ottobre 2004

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1736/2004 del Consiglio, del 4 ottobre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India** 1

- Regolamento (CE) n. 1737/2004 della Commissione, del 7 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 10

- Regolamento (CE) n. 1738/2004 della Commissione, del 7 ottobre 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 8 ottobre 2004 12

- Regolamento (CE) n. 1739/2004 della Commissione, del 7 ottobre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 14

- Regolamento (CE) n. 1740/2004 della Commissione, del 7 ottobre 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 8ª gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004 16

- ★ **Regolamento (CE) n. 1741/2004 della Commissione, del 7 ottobre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli** ... 17

- ★ **Regolamento (CE) n. 1742/2004 della Commissione, del 7 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 2235/92 recante modalità di applicazione dell'aiuto al consumo di prodotti lattieri freschi delle isole Canarie** 18

- ★ **Regolamento (CE) n. 1743/2004 della Commissione, del 7 ottobre 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per l'aglio a decorrere dal 1º settembre 2004** 19

- ★ **Regolamento (CE) n. 1744/2004 della Commissione, del 7 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002 per quanto riguarda la sostituzione di uno Stato membro relatore ⁽¹⁾** 23

- ★ **Regolamento (CE) n. 1745/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera del Belgio** 24

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

- ★ **Regolamento (CE) n. 1746/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1502/2004 relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera del Belgio** 25
 - Regolamento (CE) n. 1747/2004 della Commissione, del 7 ottobre 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004..... 26
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2004/680/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2004, che conclude le consultazioni con la Guinea-Bissau ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE** 27


2004/681/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2004, che modifica la decisione 2001/131/CE recante conclusione della procedura di consultazione con Haiti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE** 30

Commissione

2004/682/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 settembre 2004, sull'assegnazione di giorni fuori dal porto supplementari alla Danimarca e al Regno Unito conformemente all'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio [notificata con il numero C(2004) 3407]** 32



I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1736/2004 DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 2004

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base»⁽¹⁾), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. INCHIESTA PRECEDENTE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1312/98⁽²⁾, il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India.

B. INCHIESTA ATTUALE

(2) In seguito alla pubblicazione dell'avviso di scadenza imminente⁽³⁾ delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame in previsione della scadenza dal Liaison Committee of EU Twine, Cordage and Netting industries (Eurocord) a nome di dieci produttori, che complessivamente rappresentano una proporzione maggioritaria (53%) della produzione totale comunitaria di corde di fibre sintetiche. Secondo le informazioni contenute nella richiesta, esisterebbe la possibilità che il dumping pregiudizievole causato dalle importazioni originarie dell'India riprenda allo scadere delle misure.

(3) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame, la Commissione ha aperto un'inchiesta⁽⁴⁾ ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4) L'inchiesta sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003 (periodo dell'inchiesta). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato»).

(5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori comunitari denunzianti, gli altri produttori comunitari, gli esportatori e i produttori esportatori attivi in India, gli importatori e gli operatori commerciali, gli utilizzatori e i fornitori di materie prime notoriamente interessati.

(6) La Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti di cui al considerando precedente e alle altre parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. La Commissione ha anche dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le proprie osservazioni per iscritto e di richiedere un'audizione.

(7) In particolare, la Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate, vale a dire a 4 produttori esportatori con sede in India, a 6 importatori-operatori commerciali non collegati con sede nell'UE, a 11 fornitori di materie prime con sede nell'UE e a 23 utilizzatori nell'UE. Nessuna parte interessata ha completato e rispedito il questionario.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 183 del 26.6.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 240 del 5.10.2002, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 149 del 26.6.2003, pag. 12.

- (8) La Commissione ha inoltre inviato un questionario a 5 società rappresentanti l'industria comunitaria, scelte come campione rappresentativo dei produttori comunitari che hanno sostenuto la richiesta di riesame in previsione della scadenza, e ha chiesto informazioni a 11 produttori comunitari non compresi nel gruppo dei denunziati. Tutte le 5 società del campione hanno risposto, a differenza dei produttori non denunziati.
- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione della probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e ai fini della determinazione dell'interesse comunitario. Visite di verifica sono state realizzate nelle sedi dei seguenti produttori comunitari:
- Bexco NV (Belgio),
 - Companhia Industrial de Cerdas Artificiais, SA — Cerfil (Portogallo),
 - Companhia Industrial Têxtil, SA — Cordex (Portogallo),
 - Companhia de Têxteis Sintéticos, SA — Cotesi (Portogallo),
 - Cordoaria Oliveira, SA (Portogallo).

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (10) Il prodotto in esame è lo stesso prodotto che è stato oggetto dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure attualmente in vigore sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India («l'inchiesta originaria») e consiste di: spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di polietilene o di polipropilene, diversi dallo spago per legare, aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro) nonché altre fibre sintetiche di nylon o di altri poliammidi o di poliesteri aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro). Attualmente, il prodotto è classificabile ai codici NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 e 5607 50 19. Il prodotto in questione ha un'ampia gamma di applicazioni nei settori navali e industriali, in particolare negli ambiti della navigazione (strumenti di ormeggio) e dell'industria della pesca.
- #### 2. Prodotto simile
- (11) Come ha rivelato l'inchiesta precedente e come ha confermato l'inchiesta attuale, il prodotto in esame e le corde di fibre sintetiche prodotte e vendute dai produttori esportatori indiani sul mercato interno e quelle prodotte e vendute dai produttori comunitari nella Comunità sono da tutti i punti di vista identiche e condividono pertanto le stesse caratteristiche fisiche e chimiche essenziali. Ai

sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, essi sono quindi considerati prodotti simili.

- (12) Una parte interessata ha sostenuto che le corde di fibre sintetiche prodotte e vendute dai produttori esportatori indiani e quelle prodotte dai produttori comunitari non sono identiche da tutti i punti di vista e che esistono differenze qualitative tra i due tipi di prodotto.
- (13) Il fatto che il prodotto in esame importato dall'India manifesti alcune differenze qualitative rispetto al prodotto fabbricato dall'industria comunitaria non esclude che i prodotti possano essere ritenuti «simili», nella misura in cui condividono le medesime caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base o sono quasi identici.
- (14) Inoltre, dall'inchiesta attuale, così come dall'inchiesta che si è conclusa con l'istituzione delle misure in vigore, è emerso che le corde di fibre sintetiche prodotte dall'industria comunitaria e quelle che vengono esportate dall'India competono sullo stesso mercato. L'argomentazione non è stata quindi accolta.

D. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL DUMPING

- (15) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, lo scopo dell'inchiesta è stato determinare la probabilità che la scadenza delle misure implichi la reiterazione del dumping. Poiché i produttori esportatori indiani non hanno collaborato, per tale inchiesta la Commissione ha utilizzato informazioni provenienti da altre fonti.

1. Osservazioni preliminari

- (16) Dei quattro produttori esportatori indiani citati nella richiesta di riesame in previsione della scadenza, uno ha affermato, all'inizio dell'inchiesta, di non avere esportato nella Comunità il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. I servizi della Commissione hanno comunicato alla società l'obbligo di fornire le altre informazioni richieste nel questionario, che la società non ha però osservato. Anche una seconda società ha affermato di non avere esportato nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, ma l'informazione è pervenuta oltre il termine previsto per l'invio del questionario. Una terza società ha affermato di non avere esportato nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta e di avere cessato l'attività, ragioni per le quali non ha risposto al questionario. Tutte le società in questione sono state debitamente informate che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, la mancata cooperazione implica che l'inchiesta si baserà sui dati disponibili.

- (17) Poiché nessuno dei produttori esportatori indiani ha risposto al questionario inviato dai servizi della Commissione, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, sono stati utilizzati i dati disponibili, compresi quelli presentati dall'industria comunitaria nella richiesta di riesame in previsione della scadenza.
- (18) In seguito all'istituzione dei dazi antidumping nel 1998, le importazioni del prodotto in questione originarie dell'India sono diminuite fino a raggiungere livelli trascurabili. Durante il periodo dell'inchiesta, tali importazioni sono state pari a meno di 20 tonnellate all'anno, vale a dire a meno dello 0,1% del consumo comunitario.
- (19) In mancanza di esportazioni significative verso il mercato comunitario, si è proceduto ad esaminare come potrebbero cambiare le importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India allo scadere delle misure. Tale analisi ha riguardato sia i prezzi all'esportazione sia il volume delle esportazioni.

2. Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta

- (20) L'inchiesta originaria si è conclusa con l'istituzione di un margine di dumping del 53,0% per la società che ha cooperato e di un margine dell'82,0% per i restanti produttori esportatori. Per eliminare tali livelli di dumping nel periodo successivo all'istituzione delle misure originarie, sarebbe stato necessario aumentare significativamente i prezzi all'esportazione o diminuire il valore normale.
- (21) Nella maggior parte dei casi, nell'inchiesta originaria i valori normali sono stati calcolati sulla base dei prezzi, praticati sul mercato indiano, riferiti dalla società che ha cooperato. Le informazioni contenute nella richiesta di riesame in previsione della scadenza indicano che tali prezzi sono diminuiti di un margine compreso tra il 10% e il 20% nei cinque anni successivi all'inchiesta originaria. In mancanza di cooperazione da parte degli esportatori indiani del prodotto in questione, si può quindi concludere che, nei cinque anni successivi all'inchiesta originaria, anche il valore normale sia diminuito di una percentuale simile.
- (22) Secondo le statistiche relative alle esportazioni dall'India, i prezzi medi delle esportazioni - provenienti dall'India e destinate a tutti i paesi - dei due gruppi di prodotto in esame, ovvero quelli classificabili alle sottovoci 5607 49 e 5607 50 del codice NC, sono diminuiti rispettivamente del 46% e del 51% tra il 1997/1998 e il 2002/2003. Nello stesso periodo, si possono osservare diminuzioni di prezzo analoghe in tutti i principali mercati destinatari delle esportazioni indiane considerati separatamente, per esempio in Norvegia e negli Stati Uniti. Poiché tali diminuzioni sono più pronunciate della diminuzione del va-

lore normale di cui al considerando 21, è improbabile che la tendenza alle pratiche di dumping riscontrata nel periodo dell'inchiesta originaria si sia invertita. Inoltre, il valore normale indiano di alcuni tipi del prodotto in esame è risultato più alto, durante il periodo dell'inchiesta, dei prezzi praticati sul mercato dell'Unione europea nello stesso periodo. È pertanto probabile che, nel caso di ripresa delle esportazioni da parte degli esportatori indiani verso l'Unione europea, tali esportazioni avrebbero un prezzo inferiore al valore normale e risulterebbero quindi oggetto di dumping, almeno nel caso di alcuni tipi di prodotto in esame.

- (23) L'industria comunitaria ha presentato dati più dettagliati suddivisi per codice tariffario e relativi alle esportazioni indiane verso gli Stati Uniti e la Norvegia durante il periodo dell'inchiesta, che tengono conto delle differenze di prezzo e di valore normale tra i diversi tipi di corde di fibre sintetiche. Tali dati indicano che le esportazioni indiane verso i paesi terzi sono ancora oggetto di dumping, con margini che variano tra il 53,4% e il 222,2%.
- (24) In assenza di esportazioni e di cooperazione all'inchiesta da parte degli esportatori indiani del prodotto in esame, non è stato possibile determinare il livello di dumping durante il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, in base alla significativa diminuzione dei prezzi delle esportazioni indiane verso altri paesi terzi nei cinque anni successivi all'inchiesta originaria e alla diminuzione più contenuta dei prezzi interni registrata nello stesso periodo, si può ritenere che il livello di dumping del prodotto in esame esportato verso la Comunità durante il periodo dell'inchiesta avrebbe probabilmente raggiunto un livello superiore a quello riscontrato nell'inchiesta originaria.

3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

a) *Vendite all'esportazione verso altri paesi (volume e prezzi) e prezzi sul mercato indiano*

- (25) In generale, nei cinque anni successivi all'inchiesta originaria, le esportazioni indiane verso i paesi terzi sono aumentate. Secondo le statistiche sulle esportazioni indiane, il volume delle esportazioni dei prodotti classificabili alle sottovoci 5607 49 e 5607 50 del codice NC, la maggior parte delle quali è rappresentata dal prodotto in esame, sono aumentate, tra il 1997/1998 e il 2002/2003, del 104%.
- (26) I prezzi all'esportazione praticati dall'India sui mercati dei paesi terzi sono più bassi dei prezzi dell'industria comunitaria di percentuali che variano tra il 17% e il 61%, dati che indicano che gli esportatori indiani avrebbero ottimi motivi per orientare le loro esportazioni verso il mercato comunitario, se le misure in vigore scadesero.

b) *Capacità non utilizzata e investimenti*

- (27) Per quanto riguarda la capacità di produzione, l'unico produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta originaria ha leggermente aumentato la propria capacità negli ultimi cinque anni. Secondo alcune informazioni accessibili al pubblico, tuttavia, alcuni degli altri principali produttori indiani hanno aumentato la propria capacità di produzione in misura più significativa o intendono potenziarla in un futuro prossimo. Nella richiesta di riesame in previsione della scadenza, l'industria comunitaria calcola che la capacità totale dei produttori indiani sia superiore alle 110 000 tonnellate, un valore di molto superiore all'attuale livello di produzione, che è di circa 40 000 tonnellate, e che rappresenta circa il 275 % del consumo comunitario. Considerata la mancanza di cooperazione da parte dei produttori indiani e di dati più attendibili, i dati disponibili sembrano indicare che i produttori indiani possono contare su elevati livelli di capacità non utilizzata e che è probabile che, se dovessero scadere le misure in vigore, vi sarebbe una ripresa delle esportazioni verso la Comunità.
- (28) La Commissione non dispone di informazioni su investimenti recenti o su progetti di investimento da parte degli esportatori indiani relativi alla capacità di produzione.

c) *Pratiche di elusione e assorbimento verificatesi nel passato*

- (29) L'industria comunitaria sostiene che, in concomitanza con il crollo delle esportazioni dei prodotti classificabili alla voce 5607 del codice NC («spago, corde e funi ...») oggetto delle misure, sono nettamente aumentate, passando da 200 tonnellate a 800 tonnellate tra il 1997 e il 2002, le esportazioni dei prodotti classificabili alla voce 5609 del codice NC («Manufatti di ... spago, corde e funi ...»), mentre il loro prezzo medio è sceso da 2,51 EUR/kg a 1,58 EUR/kg. Gli articoli classificabili alla voce 5609 del codice NC sono prodotti dalle stesse industrie che fabbricano i prodotti soggetti alle misure e possono essere molto simili a tali prodotti, al punto da creare difficoltà in fase di classificazione e ispezione doganale. L'industria comunitaria ha fatto presente il problema alla Commissione e alle autorità doganali nazionali d'Italia e del Regno Unito. Alcuni casi di classificazione errata sono così stati confermati e le amministrazioni doganali dell'Unione europea hanno adottato alcune misure per evitare la possibilità di elusione delle misure antidumping in vigore.
- (30) Indipendentemente dal fatto che vi siano o meno stati casi di elusione, tale comportamento indica che i produttori esportatori indiani sono molto interessati ad entrare nel mercato comunitario.

4. Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping

- (31) In mancanza di cooperazione da parte dei produttori esportatori indiani, i dati di cui dispone la Commissione indicano che le esportazioni verso i paesi terzi continuano ad essere oggetto di dumping e che i margini di dumping hanno raggiunto livelli più elevati rispetto a

quelli emersi nell'inchiesta originaria. Il fatto che i prezzi medi all'esportazione siano diminuiti più velocemente del valore normale indica che il dumping praticato dagli esportatori indiani non è cessato dopo il 1997, ma che è addirittura aumentato sui mercati dei paesi terzi.

- (32) I dati che indicano che i produttori indiani nutrono un interesse strategico per il mercato europeo e l'elevata capacità di produzione non utilizzata di cui dispongono significano che, nel caso di assenza di misure, essi riprenderebbero con molta probabilità ad esportare in modo significativo verso la Comunità. Considerando i dati disponibili sulla politica dei prezzi praticata dagli esportatori indiani sui mercati dei paesi terzi, sulla diminuzione del valore normale e sul fatto che il valore normale di alcuni tipi del prodotto in esame è più alto dei prezzi praticati sul mercato dell'Unione europea, è altamente probabile che la ripresa delle esportazioni avverrebbe a prezzi di dumping. Si può pertanto concludere che la scadenza delle misure comporterebbe con tutta probabilità una reiterazione del dumping.

E. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA E SELEZIONE DEL CAMPIONE

- (33) Dieci produttori comunitari a nome dei quali Eurocord ha presentato la richiesta di riesame in previsione della scadenza hanno collaborato all'inchiesta. Nel corso dell'inchiesta, è emerso che i dati forniti da un produttore comunitario erano inaffidabili; pertanto, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la società è stata dichiarata società che non ha collaborato. Tale produttore comunitario è stato quindi escluso dalla definizione di industria comunitaria. Le altre nove società rappresentano il 53 % della produzione comunitaria di corde di fibre sintetiche nel periodo dell'inchiesta e costituiscono quindi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, l'industria comunitaria.
- (34) Considerato l'elevato numero di produttori comunitari che hanno appoggiato la richiesta di riesame in previsione della scadenza e ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, la Commissione ha deciso di condurre l'inchiesta utilizzando un campione di produttori comunitari. Il campione è stato selezionato in base al criterio della produzione e delle vendite rappresentative massime che potevano ragionevolmente essere analizzate nei tempi a disposizione.
- (35) Come risulta dal considerando 8, inizialmente sono state selezionate 5 società per il campione, in base ai dati sulla produzione e sui volumi di vendita presentati dopo l'apertura dell'inchiesta. Per le ragioni di cui al considerando 33, il produttore comunitario che è stato escluso dalla definizione di industria comunitaria è stato escluso anche dal campione. Le rimanenti 4 società selezionate per il campione rappresentano il 66 % della produzione e il 62 % delle vendite dell'industria comunitaria composta dalle nove società denunzianti di cui al considerando 33. Il campione definitivo è risultato composto dalle seguenti società con sede in Portogallo:

- Companhia Industrial de Cerdas Artificiais, SA («Cerfil»),
- Companhia Industrial Têxtil, SA («Cordex»),
- Companhia de Têxteis Sintéticos, SA («Cotesi»),
- Cordoaria Oliveira, SA.

(36) Nell'inchiesta precedente, il campione, ugualmente selezionato in base alla produzione e ai volumi di vendita, era rappresentato da otto società. Ad eccezione della Cerfil, tutte le società di cui al considerando 35 rientravano nel campione dell'inchiesta precedente.

F. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1. Consumo nel mercato comunitario

- (37) Il consumo comunitario apparente di corde di fibre sintetiche è stato calcolato in base ai volumi di vendita dell'industria comunitaria e di altri produttori comunitari sul mercato comunitario sommati alle importazioni dall'India e da altri paesi terzi nella Comunità, utilizzando i dati forniti da Eurostat.
- (38) Tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta, il consumo comunitario apparente è diminuito del 9,4%, passando da 39 825 tonnellate nel 2000 a 36 093 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. Una delle principali ragioni del calo del consumo è la diminuzione della domanda di corde di fibre sintetiche da parte dell'industria produttrice delle reti da pesca, a sua volta causata dalla riduzione dei contingenti di pesca nella Comunità, che, nel periodo considerato, hanno subito una graduale riduzione, passando dai 4,99 milioni di tonnellate del 2000 ai 4,12 milioni di tonnellate del 2003, pari ad una diminuzione del 17,4%.

2. Importazioni dall'India

- (39) Dopo l'istituzione delle misure nel 1998, le importazioni originarie dell'India sono diminuite sostanzialmente e sono rimaste trascurabili, con una quota di mercato dello 0,1%, per tutto il periodo considerato.

3. Importazioni da altri paesi terzi

- (40) Le importazioni da altri paesi terzi sono aumentate in tutto il periodo considerato, con una crescita complessiva del 44% (passando dalle 8 280 tonnellate del 2000 alle 11 893 del periodo dell'inchiesta). A tali dati corrisponde un aumento della quota di mercato dal 20,8% del 2000 al 33,0% del periodo dell'inchiesta. Nel periodo dell'inchiesta, i principali paesi esportatori sono stati al-

cuni paesi candidati all'adesione, Repubblica ceca, Polonia e Ungheria, seguiti dalla Repubblica popolare cinese e dalla Tunisia. Nel periodo considerato, i prezzi medi praticati da tali paesi sono diminuiti passando da 3,3 EUR/kg a 2,8 EUR/kg.

4. Situazione dell'industria comunitaria

Osservazioni preliminari

- (41) Dall'epoca dell'inchiesta originaria, diverse società denunzianti hanno cessato l'attività e chiuso, per esempio Ostend Stores (Belgio), Brindon Marine (UK), Irish Ropes (Irlanda), Lima (Portogallo) e Carlmark (Svezia).
- (42) Per le società del campione sono stati analizzati tutti gli indicatori di pregiudizio elencati nell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Inoltre, alcuni di questi indicatori di pregiudizio (produzione, vendite, quota di mercato, occupazione e produttività), sono stati analizzati a livello di industria comunitaria e non solo a livello delle quattro società del campione.

Dati relativi all'industria comunitaria

- (43) Analogamente alla diminuzione del consumo comunitario, nel periodo considerato è diminuito anche il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, sebbene in misura meno significativa: il consumo comunitario è sceso del 9,4% mentre il volume delle vendite dell'industria comunitaria è passato dalle 16 587 tonnellate del 2000 alle 15 457 tonnellate del periodo dell'inchiesta, diminuendo cioè del 6,8%.
- (44) La produzione del prodotto simile da parte dell'industria comunitaria è diminuita del 3,9% nel periodo considerato, passando dalle 18 782 tonnellate del 2000 alle 18 053 tonnellate del periodo dell'inchiesta.
- (45) La diminuzione del consumo nella Comunità è stata maggiore della diminuzione delle vendite dell'industria comunitaria tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta e la quota di mercato dell'industria comunitaria è quindi leggermente aumentata, passando dal 41,6% del 2000 al 42,8% del periodo dell'inchiesta.

- (46) La situazione occupazionale dell'industria comunitaria è peggiorata nel periodo considerato: nel 2000 gli addetti erano 1 076, che sono diventati 992 nel periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo, però, la produttività, calcolata come produzione annua per addetto è aumentata, passando da 17 454 kg a 18 194 kg.

Dati relativi ai produttori comunitari del campione

a) *Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti*

(47) La capacità di produzione è rimasta stabile nel periodo considerato, ma il volume della produzione delle società del campione è leggermente diminuito, dell'1,7 %, passando dalle 12 136 tonnellate del 2000 alle 11 928 tonnellate del periodo dell'inchiesta, provocando una leggera diminuzione dell'indice di utilizzazione degli impianti, che è passato dall'87 % del 2000 all'85 % del periodo dell'inchiesta.

b) *Scorte*

(48) In generale, i produttori di corde di fibre sintetiche mantengono il livello delle scorte sotto il 10 % del volume di produzione in quanto la maggior parte del prodotto viene fabbricato su ordinazione. Tuttavia, nel periodo considerato, le scorte medie hanno registrato una tendenza negativa, aumentando del 18 % e passando dalle 853 tonnellate del 2000 alle 1 007 tonnellate del periodo dell'inchiesta.

c) *Volume di vendita e quota di mercato*

(49) I volumi di vendita sono diminuiti del 7,5 %, passando dalle 10 484 tonnellate del 2000 alle 9 699 tonnellate del periodo dell'inchiesta. Tuttavia, come nel caso dei dati complessivi relativi all'industria comunitaria, la quota di mercato delle società del campione è aumentata leggermente, passando dal 26,3 % del 2000 al 26,9 % del periodo dell'inchiesta.

d) *Prezzi di vendita, fattori che incidono sui prezzi della Comunità e redditività*

(50) I prezzi medi del prodotto simile venduto nella Comunità sono rimasti invariati al livello di 2,2 EUR/kg in tutto il periodo considerato. Nonostante la stabilità dei prezzi, il margine di profitto al lordo delle imposte è diminuito significativamente, passando dal 9,8 % del giro d'affari nel 2000 allo 0,7 % nel periodo dell'inchiesta, a causa soprattutto dell'aumento dei costi medi.

(51) I principali fattori che hanno prodotto la stagnazione dei prezzi sono stati la diminuzione della domanda e l'impossibilità, causata dalla forte concorrenza sul mercato, di aumentare il livello dei prezzi fino al livello precedente all'istituzione, nel 1998, delle misure contro le esportazioni oggetto di dumping originarie dell'India.

e) *Investimenti e capacità di reperire capitali*

(52) Nonostante l'andamento negativo degli indicatori di pregiudizio di cui ai considerandi precedenti, gli investimenti sono aumentati del 118,4 %, passando dagli 809 432 EUR del 2000 ai 1 768 029 EUR del periodo dell'inchiesta. Le società del campione non hanno dichiarato di avere avuto difficoltà di accesso a nuovo capitale.

f) *Utile sul capitale investito*

(53) Analogamente all'andamento negativo della redditività, anche l'utile sul capitale investito è diminuito, passando dal 12 % del 2000 al 3 % del periodo dell'inchiesta.

g) *Flusso di cassa*

(54) Tra le caratteristiche di questo settore vanno segnalati l'alto grado di intensità di capitale e l'elevato deprezzamento, che hanno un'incidenza diretta sul flusso di cassa. Nel periodo considerato, il flusso di cassa è rimasto positivo, pur diminuendo da 4,66 milioni di EUR nel 2000 a 2,23 milioni di EUR nel periodo dell'inchiesta.

h) *Occupazione, produttività e costo del lavoro*

(55) Come nel caso dell'industria comunitaria nel suo insieme, la situazione occupazionale è peggiorata anche per le quattro società del campione. L'occupazione è diminuita del 7,1 % e gli addetti sono passati da 747 nel 2000 a 694 nel periodo dell'inchiesta. La produttività per addetto è aumentata del 5,8 % nel periodo considerato, dato che va interpretato come risultato degli investimenti destinati, nel periodo considerato, a macchine per la produzione di corde ad alta tecnologia.

(56) Tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta, il numero di addetti delle società del campione è diminuito, ma il costo del lavoro totale ha registrato una tendenza opposta, aumentando del 7,8 % e passando da 4,49 milioni di EUR a 4,84 milioni di EUR.

Entità del margine di dumping

(57) Poiché durante il periodo dell'inchiesta le importazioni del prodotto in esame originarie dell'India sono state trascurabili, non è stato possibile determinare il margine di dumping.

Recupero dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping

(58) I servizi della Commissione hanno analizzato se l'industria comunitaria non fosse ancora in fase di recupero dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping, concludendo che, alla luce dei diversi indicatori economici negativi relativi all'industria comunitaria e ai produttori comunitari del campione, è probabile che la situazione dell'industria comunitaria, sebbene in fase di leggero miglioramento, non abbia ancora pienamente superato gli effetti pregiudizievoli delle precedenti pratiche di dumping.

Conclusioni sulla situazione del mercato comunitario

(59) Nonostante il fatto che siano in vigore degli efficaci dazi antidumping sulle importazioni provenienti dall'India, l'industria comunitaria si trova ancora in una situazione vulnerabile, anche se alcuni indicatori rivelano un miglioramento rispetto alle conclusioni definitive dell'inchiesta originaria (redditività) ed altri mostrino una significativa evoluzione positiva (quote di mercato, investimenti e produttività).

- (60) Ad eccezione delle quote di mercato e degli investimenti, che sono aumentati, e la capacità di produzione, i prezzi medi e la capacità di raccogliere capitale, che sono rimasti stabili, tutti gli altri indicatori di pregiudizio rivelano una tendenza negativa. I fattori che sono stati analizzati per l'intera industria comunitaria e per le società del campione mostrano tendenze analoghe.
- (61) L'andamento negativo dell'industria non può, considerata l'efficacia dei dazi in vigore, essere attribuito alle importazioni provenienti dall'India. Al contrario, la fragile situazione finanziaria dell'industria comunitaria può essere attribuita a: i) il calo della domanda, che dipende principalmente dalla riduzione della flotta peschereccia e dei contingenti di pesca in Europa; ii) il notevole aumento delle importazioni provenienti dai paesi diversi dall'India (soprattutto dai paesi candidati all'adesione) e delle loro quote di mercato, che ha prodotto una perdita di volume di vendita da parte dell'industria comunitaria; iii) i prezzi che non hanno più raggiunto i livelli precedenti alle pratiche di dumping, a causa della forte concorrenza sul mercato che dipende dall'aumento delle importazioni provenienti dai paesi diversi dall'India e iv) la tendenza negativa dell'economia globale a partire dal 2001.
- (62) La redditività dell'industria comunitaria ha invece evidenziato un andamento meno positivo durante il periodo considerato dell'inchiesta originaria (da gennaio 1993 a maggio 1997) rispetto al periodo considerato del presente riesame, dato che indica un miglioramento relativo della situazione dell'industria comunitaria dopo l'istituzione dei dazi.
- (63) Per quanto riguarda la vitalità dell'industria comunitaria in generale, un elemento fondamentale è rappresentato dagli investimenti, che, nel periodo considerato, sono più che raddoppiati, a indicare che l'industria si considera ancora vitale. Inoltre, l'aumento di produttività e di quota di mercato dell'industria comunitaria dimostrano che, nonostante l'acerrima concorrenza degli altri paesi terzi, l'industria comunitaria è riuscita non solo a mantenere, ma anche a migliorare leggermente la propria posizione sul mercato interno.

G. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL DUMPING

- (64) Per quanto riguarda l'effetto probabile sulla situazione dell'industria comunitaria della scadenza delle misure in vigore, sono stati presi in considerazione numerosi fattori, in linea con quanto figura al considerando 31 e al considerando 32.
- (65) Come già indicato, in caso di scadenza delle misure antidumping, le pratiche di dumping relative alle importa-

zioni del prodotto in esame provenienti dall'India riprenderebbero. In particolare, in caso di scadenza delle misure antidumping, i dati a disposizione indicano chiaramente che il volume delle importazioni oggetto di dumping nella Comunità aumenterebbe considerevolmente a causa dell'elevata capacità di produzione non utilizzata su cui possono contare i produttori indiani. Come indicato al considerando 27, i produttori esportatori indiani hanno una capacità di produzione non utilizzata di circa 70 000 tonnellate, pari a quasi il doppio delle dimensioni del mercato comunitario durante il periodo dell'inchiesta (36 093 tonnellate).

- (66) L'analisi delle esportazioni effettuate a prezzi ritenuti di dumping da parte degli esportatori indiani verso paesi terzi (Stati Uniti e Norvegia) indica chiaramente che i prezzi delle esportazioni indiane, se queste riprendessero a interessare la Comunità, sarebbero inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria. Infatti, le statistiche ufficiali sugli scambi relative a Stati Uniti e Norvegia indicano che la media ponderata dei prezzi all'esportazione del prodotto in esame è di 1,73 EUR/kg nel caso delle esportazioni verso gli Stati Uniti e di 1,70 EUR/kg nel caso delle esportazioni verso la Norvegia. Tali prezzi medi sarebbero inferiori rispettivamente del 21% e del 22% ai prezzi medi praticati dall'industria comunitaria per lo stesso prodotto.
- (67) L'industria comunitaria versa ancora in una situazione difficile, in particolare per quanto riguarda la redditività, che ha registrato un netto miglioramento immediatamente dopo l'istituzione delle misure in esame, ma che è peggiorata in un secondo momento, per i motivi di cui al considerando 51.
- (68) Alla luce di quanto fin qui esposto, si conclude che, nel caso le misure scadessero, esiste la possibilità di reiterazione del pregiudizio, in quanto le importazioni del prodotto in esame provenienti dall'India riprenderebbero.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni preliminari

- (69) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, si è proceduto ad esaminare se l'estensione delle misure antidumping attualmente in vigore fosse contraria all'interesse della Comunità. Tale analisi ha preso in considerazione tutti i diversi interessi implicati, ossia quelli dell'industria comunitaria, degli altri produttori comunitari, degli importatori e operatori commerciali e degli utilizzatori e dei fornitori di materie prime del prodotto in esame.

(70) Nell'inchiesta precedente, l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse della Comunità. Il riesame attuale è volto a valutare se l'introduzione delle misure non abbia avuto una ripercussione negativa sull'interesse della Comunità.

(71) Si è pertanto esaminato se, nonostante la probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole dopo la scadenza delle misure, non esistano motivi validi e convincenti che inducano a ritenere che, nel caso in oggetto, la conferma delle misure in vigore sia contraria all'interesse della Comunità.

2. Interessi dell'industria comunitaria

(72) Nonostante l'andamento negativo della situazione finanziaria dell'industria comunitaria durante il periodo considerato, quest'ultima è strutturalmente vitale, come dimostra il fatto che è stata in grado di mantenere la sua quota di mercato. Inoltre, l'industria comunitaria si considera vitale, come testimonia il netto aumento degli investimenti nel periodo considerato. Alla luce delle conclusioni relative alla situazione dell'industria comunitaria di cui al considerando 59 e al considerando 61, e in particolare modo del livello estremamente basso della redditività, e sulla base delle argomentazioni di cui al punto G, si conclude che, in assenza delle misure, l'industria comunitaria andrebbe incontro ad un peggioramento della sua situazione finanziaria. Considerati i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in questione provenienti dall'India previsti nell'eventualità di assenza di misure, l'industria comunitaria si troverebbe in una situazione rischiosa, che potrebbe comportare la diminuzione della quota di mercato e dei prezzi e un andamento della redditività analogo a quello riscontrato durante il periodo considerato dell'inchiesta originaria. Si conclude pertanto che il mantenimento delle misure in vigore non è contrario all'interesse della Comunità.

3. Interesse degli altri produttori

(73) La Commissione ha chiesto informazioni a 11 produttori comunitari non denunzianti, ma nessuno di questi ha risposto al questionario.

(74) Sulla base delle quantità e dei prezzi probabili del prodotto in esame che verrebbe esportato dall'India verso la Comunità se le misure scadesero, anche i produttori non denunzianti del prodotto simile subirebbero un ridimensionamento della propria quota di mercato e un peggioramento della situazione economica.

(75) Alla luce di tali considerazioni, e in mancanza di indicazioni contrarie, si conclude che la conferma delle misure non avrebbe ripercussioni negative sui produttori comunitari non denunzianti.

4. Interesse degli importatori operatori commerciali non collegati e dei fornitori di materie prime

(76) La Commissione ha inviato il questionario a 6 importatori operatori commerciali non collegati e a 11 fornitori di materie prime.

(77) Solo uno dei 6 importatori operatori commerciali non collegati, i cui acquisti del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta sono stati pari allo 0,07% del consumo comunitario, ha presentato alcune argomentazioni contro la conferma dei dazi. Tuttavia, la società non ha fornito informazioni o elementi di prova in merito all'incidenza delle misure in vigore sulle sue attività, né ha fornito una valutazione adeguata della misura in cui la proroga dei dazi avrebbe un'incidenza negativa sulla sua posizione di importatore. Gli altri cinque importatori non collegati non hanno presentato né osservazioni né informazioni.

(78) D'altra parte, un fornitore di materie prime si è dichiarato favorevole alla proroga delle misure.

(79) Alla luce di tali fatti, si conclude che il mantenimento delle misure non avrebbe un'incidenza negativa sugli importatori e operatori commerciali non collegati e sui fornitori di materie prime.

5. Interesse degli utilizzatori

(80) La Commissione ha inviato il questionario a 23 utilizzatori del prodotto in esame, nella maggior parte esponenti delle industrie della pesca e della navigazione. Nessun utilizzatore ha risposto in maniera completa al questionario. Un utilizzatore si è dichiarato contrario al mantenimento delle misure, senza però motivare adeguatamente la propria posizione.

(81) A causa dell'assenza quasi totale di cooperazione da parte degli utilizzatori e del fatto che l'incidenza dei dazi è trascurabile rispetto ai costi principali sostenuti dalle industrie utilizzatrici (deprezzamento delle imbarcazioni, carburante, assicurazioni, costo del lavoro e manutenzione), si conclude che il mantenimento delle misure non avrà un'incidenza negativa su tali utilizzatori.

6. Conclusioni

(82) Gli effetti del mantenimento delle misure dovrebbero aiutare l'industria comunitaria a migliorare la propria redditività, con un conseguente effetto positivo sulla concorrenza sul mercato comunitario e con una conseguente riduzione della minaccia di nuove cessazioni di attività e riduzioni dei posti di lavoro. Gli effetti positivi dovrebbero inoltre aiutare i produttori comunitari a beneficiare in maniera completa degli investimenti realizzati negli ultimi anni e a continuare a sviluppare nuovi prodotti ad alta tecnologia destinati a nuove applicazioni più specializzate.

(83) Alla luce di tali conclusioni sull'incidenza del mantenimento delle misure sulle diverse parti interessate che operano sul mercato comunitario, si conclude che il mantenimento delle misure non è contrario all'interesse della Comunità.

I. MISURE ANTIDUMPING

(84) Tutte le parti interessate sono state informate sui fatti e sulle considerazioni essenziali in base ai quali si intende raccomandare il mantenimento delle misure in vigore nella loro forma attuale. Inoltre, alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni dopo la comunicazione di tali informazioni, ma nessuna di esse ha presentato osservazioni tali da giustificare la modifica delle conclusioni.

(85) Da quanto riportato sopra consegue che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i dazi antidumping istituiti con regolamento (CE) n. 1312/98 devono essere mantenuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di polietilene o di polipropilene, diversi dallo spago per legare,

aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro), intrecciati o no, nonché altre fibre sintetiche di nylon o di altri poliammidi o di poliesteri aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro) originari dell'India, classificabili ai codici NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 e 5607 50 19.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

Prodotti fabbricati da:

— Garware Wall Ropes Ltd: 53,0% (codice addizionale TARIC 8755),

— altri produttori: 82,0% (codice addizionale TARIC 8900).

Articolo 2

Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
A. J. DE GEUS

REGOLAMENTO (CE) N. 1737/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	60,7
	999	60,7
0707 00 05	052	79,2
	999	79,2
0709 90 70	052	84,9
	999	84,9
0805 50 10	052	63,5
	388	65,4
	524	40,6
	528	43,5
	999	53,3
0806 10 10	052	85,0
	624	85,8
	999	85,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	85,9
	388	92,7
	400	91,8
	508	97,6
	512	110,5
	800	155,5
	804	89,4
	999	103,3
0808 20 50	052	98,2
	388	83,7
	999	91,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1738/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2004****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 8 ottobre 2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (2) Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.
- (3) Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di

melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

- (4) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (5) Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995 (GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12).

ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 8 ottobre 2004

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽¹⁾
1703 10 00 ⁽²⁾	8,65	—	0
1703 90 00 ⁽²⁾	10,10	—	0

⁽¹⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2004****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candidato è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.
- (4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

- (5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.
- (7) L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.
- (8) Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (9) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 8 OTTOBRE 2004

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	38,89 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	38,85 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	38,89 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	38,85 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4228
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	42,28
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	42,24
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	42,24
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4228

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92%, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 1740/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2004****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 8ª gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della

restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 8ª gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 45,375 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 1741/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2004****recante modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) Quando i titoli d'importazione sono utilizzati per fissare il dazio preferenziale all'importazione nell'ambito di contingenti tariffari può esistere un rischio di frode consistente nell'utilizzazione di titoli falsificati, specie nei casi in cui ci sia una forte differenza tra dazio pieno e dazio ridotto o dazio zero. Per ovviare a tale rischio di frode occorre creare un meccanismo di controllo dell'autenticità dei titoli presentati.
- (2) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione⁽²⁾.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1291/2000 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. L'ufficio doganale che accetta la dichiarazione di immissione in libera pratica conserva copia del titolo o dell'estratto presentato che conferisce il diritto di beneficiare di un regime preferenziale. Sulla base di un'analisi di rischio, almeno l'1% dei titoli presentati e non meno di due titoli all'anno e per ufficio doganale devono essere inviati in copia all'organismo emittente indicato sul titolo per un controllo di autenticità. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai titoli elettronici né ai titoli per i quali la normativa comunitaria prevede un altro metodo di controllo.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 322/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).

REGOLAMENTO (CE) N. 1742/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2004****che modifica il regolamento (CEE) n. 2235/92 recante modalità di applicazione dell'aiuto al consumo di prodotti lattieri freschi delle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2235/92 della Commissione ⁽²⁾ prevede che l'aiuto al consumo umano di prodotti freschi a base di latte di vacca fabbricati nelle isole Canarie venga erogato limitatamente a 44 000 tonnellate di latte intero di vacca per un periodo di 12 mesi.
- (2) L'ultima valutazione effettuata dalle autorità spagnole prevede che entro breve la soglia di consumo di

44 000 tonnellate sarà superata. È pertanto necessario portare detta soglia a 50 000 tonnellate.

- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2235/92.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2235/92, la cifra «44 000 t» è sostituita da «50 000 t».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 105. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1400/98 (GU L 187 dell'1.7.1998, pag. 54).

REGOLAMENTO (CE) N. 1743/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2004****recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per l'aglio a decorrere dal 1° settembre 2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione⁽¹⁾ ha fissato le modalità di gestione dei contingenti tariffari e ha istituito un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 228/2004 della Commissione, del 3 febbraio 2004, relativo a misure transitorie applicabili al regolamento (CE) n. 565/2002 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia⁽²⁾, ha adottato misure finalizzate a consentire agli importatori di tali paesi di beneficiare del regolamento (CE) n. 565/2002. Le misure in questione sono finalizzate a formalizzare una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori nei nuovi Stati membri e ad adeguare la nozione di quantitativo di riferimento, affinché tali importatori possano beneficiare del sistema in questione.
- (3) Allo scopo di garantire la continuità di approvvigionamento del mercato della Comunità allargata, tenendo conto delle condizioni economiche di approvvigionamento esistenti nei nuovi Stati membri anteriormente all'adesione, è opportuno aprire a titolo autonomo e temporaneo un nuovo contingente tariffario di importazione per l'aglio fresco o refrigerato del codice NC 0703 20 00. Questo nuovo contingente tariffario si ag-

giunge a quello aperto del regolamento (CE) n. 1077/2004 della Commissione, del 7 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per l'aglio⁽³⁾.

(4) Il nuovo contingente deve avere carattere transitorio e non deve pregiudicare il risultato dei negoziati in corso presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all'adesione dei nuovi membri.

(5) Il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Un contingente tariffario autonomo di 4 400 tonnellate (recante il numero d'ordine 09.4108), di seguito denominato il «contingente autonomo», è aperto a partire dal 1° settembre 2004 per le importazioni comunitarie di aglio, fresco o refrigerato, del codice NC 0703 20 00.
2. Il tasso del dazio ad valorem applicabile ai prodotti importati nel quadro del contingente autonomo è del 9,6%.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 565/2002 e il regolamento (CE) n. 228/2004 si applicano alla gestione del contingente autonomo, fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

Tuttavia le disposizioni dell'articolo 1, dell'articolo 5, paragrafo 5 e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 non sono applicabili alla gestione del contingente autonomo.

Articolo 3

La validità dei titoli d'importazione rilasciati nel quadro del contingente autonomo, di seguito i «titoli», è limitata al 31 marzo 2005.

I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate all'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 39 dell'11.2.2004, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 203 dell'8.6.2004, pag. 7.

Articolo 4

1. Gli importatori possono inoltrare le domande di titoli presso le autorità competenti degli Stati membri nei cinque giorni lavorativi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento.

I titoli devono recare nella casella 20 una delle diciture riportate all'allegato II.

2. Le domande di titoli presentate da un importatore devono riferirsi unicamente ad un quantitativo al massimo pari al 10 % del contingente autonomo.

Articolo 5

Il contingente autonomo è suddiviso come segue:

- 70 % per gli importatori tradizionali,
- 30 % per i nuovi importatori.

Se il quantitativo assegnato a una delle categorie di importatori non è interamente utilizzato dalla stessa, il quantitativo residuo può essere assegnato all'altra categoria.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il settimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli.

2. I titoli sono rilasciati il dodicesimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, purché la Commissione non abbia adottato misure particolari in applicazione del paragrafo 3.

3. Se, sulla base delle comunicazioni pervenute in applicazione del paragrafo 1, la Commissione constata che le domande di titoli superano i quantitativi disponibili per una categoria di importatori in applicazione dell'articolo 5 del presente regolamento essa stabilisce mediante regolamento una percentuale unica di riduzione per le domande in causa.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ALLEGATO I

DICITURE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

- *In spagnolo:* Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) n.º 1743/2004 y válido únicamente hasta el 31 de marzo de 2005.
- *In ceco:* licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1743/2004 a platná pouze do 31. března 2005.
- *In danese:* licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1743/2004 og kun gyldig til den 31. marts 2005.
- *In tedesco:* Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1743/2004 erteilt und nur bis zum 31. März 2005 gültig.
- *In estone:* litsents on välja antud määruse (EÜ) nr 1743/2004 alusel ja kehtib ainult 31. märtsini 2005.
- *In greco:* Το πιστοποιητικό εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1743/2004 και ισχύει μόνο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2005.
- *In inglese:* licence issued under Regulation (EC) No 1743/2004 and valid only until 31 March 2005.
- *In francese:* certificat émis au titre du règlement (CE) n.º 1743/2004 et valable seulement jusqu'au 31 mars 2005.
- *In italiano:* domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1743/2004 e valida soltanto fino al 31 marzo 2005.
- *In lettone:* atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1743/2004 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 31. martam.
- *In lituano:* licencija, išduota pagal Reglamentą (EB) Nr. 1743/2004 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. kovo 31 d.
- *In ungherese:* a 1743/2004/EK rendelet alkalmazásában kiállított, 2005. március 31-ig érvényes engedély.
- *In olandese:* overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1743/2004 afgegeven certificaat dat slechts tot en met 31 maart 2005 geldig is.
- *In polacco:* pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1743/2004 i ważne wyłącznie do 31 marca 2005 r.
- *In portoghese:* certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.º 1743/2004 e eficaz somente até 31 de Março de 2005.
- *In slovacco:* licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 1743/2004 a platná len do 31. marca 2005.
- *In sloveno:* dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1743/2004 in veljavno samo do 31. marca 2005.
- *In finlandese:* asetuksen (EY) N:o 1743/2004 mukaisesti annettu todistus, joka on voimassa ainoastaan 31 päivään maaliskuuta 2005.
- *In svedese:* Licens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 1743/2004, giltig endast till och med den 31 mars 2005.

ALLEGATO II

DICITURE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

- In spagnolo: Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) n° 1743/2004.
 - In ceco: žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1743/2004.
 - In danese: licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1743/2004.
 - In tedesco: Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1743/2004.
 - In estone: määruse (EÜ) nr 1743/2004 kohaselt esitatud litsentsitaotlus.
 - In greco: Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού υποβληθείσα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1743/2004.
 - In inglese: licence application made under Regulation (EC) No 1743/2004.
 - In francese: demande de certificat faite au titre du règlement (CE) n° 1743/2004.
 - In italiano: domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1743/2004.
 - In lettone: atļaujas pieteikums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1743/2004.
 - In lituano: prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1743/2004.
 - In ungherese: a 1743/2004/EK rendeletnek megfelelően kiállított engedélykérelem.
 - In olandese: overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1743/2004 ingediende certificaataanvraag.
 - In polacco: wnioski o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1743/2004
 - In portoghese: pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.º 1743/2004.
 - In slovacco: žiadosť o licenci na základe nariadenia (ES) č. 1743/2004.
 - In sloveno: zahtevek za dovoljenje, vložen v skladu z Uredbo (ES) št. 1743/2004
 - In finlandese: asetuksen (EY) N:o 1743/2004 mukainen todistushakemus.
 - In svedese: Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1743/2004.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1744/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002 per quanto riguarda la sostituzione di uno Stato membro relatore****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla direttiva 91/414/CEE, la Commissione deve avviare un programma di lavoro per l'esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato due anni dopo la notifica della suddetta direttiva.
- (2) La terza fase del programma di lavoro è stabilita dai regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000⁽²⁾ e n. 1490/2002⁽³⁾.
- (3) L'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1490/2002 prevede la possibilità di riassegnare una sostanza ad un altro Stato membro, qualora lo Stato membro relatore non sia in grado di rispettare il termine per la presentazione del progetto di relazione di valutazione all'AESA.
- (4) La Francia ha comunicato alla Commissione che non sarà in grado di presentare il progetto di relazione di valutazione del teflubenzuron entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Il Regno Unito ha manifestato la disponibilità a diventare Stato membro relatore per la sostanza attiva in questione. Poi-

ché occorre che il nuovo Stato membro relatore disponga di un lasso di tempo sufficiente per preparare il progetto di relazione di valutazione, è necessario trasferire tale sostanza dalla parte A alla parte B dell'allegato I.

- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1490/2002.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1490/2002 è modificato come segue:

- 1) Alla parte A, la voce «Teflubenzuron» è soppressa.
- 2) Alla parte B, è inserita la seguente voce, secondo l'ordine alfabetico:

«Teflubenzuron – Regno Unito – BAS-BE».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/71/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104).

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

⁽³⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1044/2003.

REGOLAMENTO (CE) N. 1745/2004 DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 2004****relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede contingenti di passera per il 2004 ⁽²⁾.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera nelle acque della zona CIEM VIIa da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate

in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 1° settembre 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera nelle acque della zona CIEM VIIa da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2004.

La pesca della passera nelle acque della zona CIEM VIIa da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della DG Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1746/2004 DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 2004****recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1502/2004 relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1502/2004 della Commissione⁽²⁾ prevede la sospensione della pesca della passera nelle acque della zona CIEM VII f, g da parte delle navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio.
- (2) A seguito di un trasferimento delle possibilità di pesca, il contingente assegnato al Belgio non risulta più esaurito. È quindi opportuno autorizzare la pesca della passera nelle

acque della zona CIEM VII f, g da parte delle navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1502/2004 della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1502/2004 della Commissione è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della DG Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 275 del 25.8.2004, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1747/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2004****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere

esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania, e della Svizzera è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004.

- (2) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 1 al 7 ottobre 2004, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 dell'21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

⁽³⁾ GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

che conclude le consultazioni con la Guinea-Bissau ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2004/680/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 («accordo di partenariato ACP-CE») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il colpo di Stato militare del 14 settembre 2003, condannato dall'Unione europea nella dichiarazione del 18 settembre 2003, rappresenta una violazione degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE.
- (2) A norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE, il 19 gennaio 2004 si sono svolte le consultazioni con i paesi ACP e la Guinea-Bissau in occasione delle quali le autorità della Guinea-Bissau hanno assunto impegni specifici per porre rimedio ai problemi segnalati dall'Unione europea, da realizzare nel corso di un periodo di dialogo approfondito di tre mesi.

- (3) Al termine di tale periodo, sembrerebbe che i suddetti impegni abbiano dato luogo ad iniziative concrete in ordine agli elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-CE. Tuttavia, alcuni degli interventi più importanti riguardanti in particolare il risanamento delle finanze pubbliche non sono stati ancora adeguatamente attuati nella pratica,

DECIDE:

Articolo 1

Sono concluse le consultazioni avviate con la Repubblica di Guinea-Bissau ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE.

Articolo 2

Le misure precisate nel progetto di lettera accluso sono adottate come misure appropriate ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica fino a 11 ottobre 2005.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

L. J. BRINKHORST

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

ALLEGATO

Progetto di lettera

Signor Primo Ministro,

L'Unione europea attribuisce grande importanza al disposto dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE. Il rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici e dello stato di diritto, sui quali si fonda il partenariato ACP-UE, rappresenta un elemento essenziale di tale accordo e costituisce pertanto il fondamento delle nostre relazioni.

In tale spirito, nella dichiarazione del 18 settembre 2003 l'Unione europea ha fermamente condannato il colpo di Stato militare del 14 settembre 2003.

In tale contesto, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso, il 19 dicembre 2003, di invitare le autorità della Guinea-Bissau ad avviare consultazioni per esaminare in maniera approfondita la situazione e definire le strategie d'intervento.

Le consultazioni si sono svolte a Bruxelles il 19 gennaio 2004 in un'atmosfera positiva. In tale occasione sono state affrontate diverse questioni fondamentali e il Primo Ministro del governo di transizione ha potuto presentare il punto di vista e l'analisi della situazione delle autorità della Guinea-Bissau. L'Unione europea ha preso nota dell'impegno assunto dal Primo Ministro a:

- confermare il programma di transizione del governo della Repubblica di Guinea-Bissau e, in particolare, il piano per lo svolgimento delle elezioni generali,
- adottare misure di risanamento delle finanze pubbliche,
- confermare il processo di ritorno all'indipendenza della magistratura e di ripristino del controllo civile delle forze armate.

È stato inoltre concordato che per un periodo di tre mesi si svolgerà un dialogo approfondito nella Guinea-Bissau sui diversi punti sollevati e che alla fine di tale periodo verrà fatto il punto della situazione.

Tale dialogo approfondito e costante ha avuto luogo nella Guinea-Bissau. Esso si è basato su un elenco di misure da prendere per realizzare gli impegni concordati.

Le autorità della Guinea-Bissau hanno promosso alcune iniziative importanti, in particolare:

- lo svolgimento di elezioni generali eque, libere e trasparenti il 28 e 30 marzo 2004,
- la conferma del processo di ritorno all'indipendenza della magistratura, con la nomina di un procuratore generale e l'elezione del presidente della Corte suprema,
- l'adozione di un programma economico di urgenza,
- un censimento dei funzionari della pubblica amministrazione.

Queste iniziative costituiscono indubbiamente altrettante garanzie di stabilizzazione politica e sociale del paese. Permangono tuttavia alcuni elementi di preoccupazione, soprattutto per quanto riguarda il risanamento delle finanze pubbliche e, in particolare, la contabilità pubblica, la riscossione delle entrate doganali e il pagamento degli stipendi di gran parte dei funzionari della pubblica amministrazione.

In tale contesto, l'Unione europea attribuisce grande importanza alle seguenti misure riguardo al risanamento delle finanze pubbliche:

- proseguimento dell'attuazione del programma economico d'urgenza approvato dal governo di transizione,
- proseguimento del censimento dei funzionari della pubblica amministrazione,
- adozione di misure correttive nel settore delle finanze pubbliche, compresa la verifica contabile del sistema di controllo finanziario, degli appalti e delle entrate pubbliche,
- rimborso dei fondi del programma comunitario di sostegno al bilancio in seguito alla verifica contabile realizzata nel 2003 riguardo all'utilizzazione delle risorse,
- presentazione delle conclusioni della relazione di revisione dell'ispettorato generale delle finanze riguardante la regolarità delle entrate pubbliche nel 2003,
- proseguimento di azioni amministrative e giudiziarie nei confronti dei responsabili del governo del periodo precedente alla transizione che hanno commesso irregolarità o frodi.

A seguito delle consultazioni, è stato deciso, come misura appropriata ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE, di normalizzare le relazioni e di portare avanti la cooperazione vigilando nel contempo sui progressi compiuti nei settori delle finanze pubbliche, del ritorno all'indipendenza della magistratura, del ripristino del controllo civile sulle forze armate e dell'avanzamento del ciclo di elezioni con lo svolgimento delle elezioni presidenziali. È opportuno che vengano create le condizioni necessarie per garantire che le elezioni presidenziali si svolgano in maniera trasparente e democratica. L'Unione europea verificherà periodicamente i progressi compiuti nei settori suesposti.

L'Unione europea dovrà mantenere uno stretto dialogo politico con il Suo governo democraticamente eletto al fine di contribuire al consolidamento della democrazia nel Suo paese.

Voglia gradire, signor Primo Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Consiglio

Per la Commissione

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

che modifica la decisione 2001/131/CE recante conclusione della procedura di consultazione con Haiti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2004/681/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾ («accordo di partenariato ACP-CE»), in particolare l'articolo 96,visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2001/131/CE ⁽³⁾, è parzialmente sospesa la concessione di aiuto finanziario ad Haiti in conformità dell'applicazione delle «misure appropriate» di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE.
- (2) La decisione 2003/916/CE scade il 31 dicembre 2004 e prevede che le misure siano rivedute entro sei mesi.
- (3) Il 12 maggio 2004 si sono svolti dei colloqui tra la Commissione e il primo ministro ad interim di Haiti onde valutare con attenzione l'agenda politica dell'esecutivo provvisorio per quanto riguarda il ripristino di un governo democratico e costituzionale a pieno titolo, ivi compreso il calendario delle elezioni, nel necessario rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

- (4) Con lettera del 25 maggio 2004 il primo ministro ad interim di Haiti ha confermato gli impegni specifici sottoscritti dal governo provvisorio haitiano per garantire il rispetto degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE, con particolare riguardo alla situazione dei diritti umani, ai principi democratici e allo stato di diritto, onde permettere il ripristino nel paese di un governo democratico e costituzionale a pieno titolo,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2001/131/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 3, secondo e terzo comma, la data «31 dicembre 2004» è sostituita da «31 dicembre 2005».
- 2) L'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.

*Per il Consiglio**Il presidente*

L. J. BRINKHORST

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dalla decisione n. 1/2003 (GU L 141 del 7.6.2003, pag. 25).

⁽²⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

⁽³⁾ GU L 48 del 17.2.2001, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/916/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 156).

ALLEGATO

«ALLEGATO

Lettera indirizzata al governo di Haiti

Signor Primo ministro,

L'Unione europea attribuisce grande importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE. Quest'ultimo è fondato sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto: si tratta di elementi essenziali dell'accordo che costituiscono la base delle nostre relazioni.

In tale contesto, l'Unione europea ha seguito attentamente i recenti sviluppi del periodo di transizione ad Haiti, in particolare per quel che riguarda la nomina del nuovo governo provvisorio del paese, insediatosi il 17 marzo 2004 in seguito a un vasto processo di consultazione basato sul programma CARICOM/OAS.

Il 12 maggio 2004 si sono svolti dei colloqui a Bruxelles tra Lei, Signor Primo ministro, e la Commissione delle Comunità europee allo scopo di esaminare l'agenda politica del governo provvisorio haitiano per quanto riguarda il ripristino di un governo democratico e costituzionale. L'Unione europea ha preso nota degli impegni da Lei sottoscritti in una lettera del 25 maggio 2004 indirizzata alla Commissione europea, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della situazione dei diritti umani, il ristabilimento dei principi democratici, ivi compresa l'organizzazione di libere ed eque elezioni, lo stato di diritto e il buon governo. Il rispetto di tali impegni dovrebbe condurre a tempo debito a una maggiore stabilità politica ad Haiti. L'Unione europea esorta vivamente il governo provvisorio a tradurre entro breve questi impegni in iniziative concrete onde garantire che il processo di democratizzazione divenga parte integrante della vita politica, economica e sociale di Haiti, assicurando in tal modo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE.

Alla luce di questi elementi, il Consiglio dell'Unione europea ha riveduto la propria decisione del 22 dicembre 2003 e ha deciso di rivedere le misure appropriate di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE nel modo seguente:

- 1) proseguirà l'azione di riorientamento dei fondi rimanenti a titolo dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo (FES) verso programmi di cui beneficia direttamente la popolazione haitiana, al fine di rafforzare la società civile e il settore privato e di sostenere la democratizzazione, il potenziamento dello stato di diritto e il processo elettorale, con la possibilità di includere in tale opera di riorientamento anche iniziative definite come priorità a breve e medio termine nell'ambito del Quadro provvisorio di cooperazione (ICF) scaturito da una stretta collaborazione tra il governo provvisorio, la società civile e i principali donatori;
- 2) si procederà alla notifica dell'assegnazione delle risorse a titolo del 9° FES al momento della pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
- 3) verrà avviata la discussione con l'Ordinatore nazionale in merito alla programmazione delle risorse del 9° FES in vista della stesura del Documento di strategia nazionale (DSN) e del Programma indicativo nazionale (PIN). La strategia terrà conto dei risultati conseguiti dal Quadro provvisorio di cooperazione;
- 4) La dotazione B potrebbe essere utilizzata prima della firma del Documento di strategia nazionale e del Programma indicativo nazionale del 9° FES, per sopperire a reali necessità;
- 5) la firma del PIN avverrà con il nuovo governo democraticamente eletto di Haiti a seguito di elezioni nazionali indette in osservanza della risoluzione 822 dell'OAS e accettate come libere ed eque dalle istituzioni haitiane competenti e dalla comunità internazionale. Si deve sottolineare che tali elezioni dovrebbero svolgersi al più tardi a metà del 2005;
- 6) la presente revisione delle misure non interessa in alcun modo il contributo ai progetti regionali, le operazioni di tipo umanitario e la cooperazione commerciale.

Tutte le misure di cui sopra debbono essere riesaminate regolarmente ed almeno entro 6 mesi.

Per il buon esito della cooperazione è essenziale garantire una maggiore capacità di assorbimento degli aiuti, che oggi è del tutto carente, mediante il buon governo e l'adozione di misure di sviluppo della capacità di gestione degli aiuti stessi. Le modalità di attuazione dovranno essere adattate alla capacità del paese di assicurare una corretta gestione delle finanze pubbliche.

L'Unione seguirà attentamente l'evolversi del processo di democratizzazione, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli impegni assunti dal governo provvisorio e le fasi previste per giungere allo svolgimento di elezioni locali, nazionali e presidenziali. Essa ribadisce inoltre la sua disponibilità a proseguire e intensificare il dialogo politico avviato con il governo provvisorio di Haiti.

Voglia accogliere, Signor Primo ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Per il Consiglio

Il presidente»

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2004

sull'assegnazione di giorni fuori dal porto supplementari alla Danimarca e al Regno Unito conformemente all'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 3407]

(I testi in lingua danese e inglese sono i soli facenti fede)

(2004/682/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

aventi a bordo reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione uguale o superiore a 100 mm ad eccezione delle sfogliare.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽¹⁾, in particolare il punto 6, lettera c), dell'allegato V,

(4) Il Regno Unito ha presentato i dati sul disarmo per il 2002 e il 2003 relativi ai pescherecci con sfogliare aventi maglie di dimensione uguale o superiore a 80 mm.

(5) Alla luce dei dati trasmessi, alla Danimarca e al Regno Unito dovrebbe essere assegnato un numero supplementare di giorni per i pescherecci aventi a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4, lettere a) e b), dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003,

considerando quanto segue:

(1) Il punto 6, lettera a), dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 precisa il numero di giorni in cui certi pescherecci comunitari possono trovarsi fuori dal porto nelle zone geografiche di cui al punto 2 di tale allegato nel periodo dal 1° febbraio 2004 al 31 dicembre 2004.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(2) A norma del punto 6, lettera c), del medesimo allegato, la Commissione può assegnare un ulteriore numero di giorni in cui una nave può rimanere fuori dal porto con a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 dell'allegato in parola sulla base dei risultati dei programmi di disarmo a partire dal 1° gennaio 2002 per le navi cui si applicano le disposizioni del suddetto allegato.

Ai pescherecci aventi a bordo reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione uguale o superiore a 100 mm ad eccezione delle sfogliare, oltre ai giorni previsti dal punto 6, lettera a), dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 sono assegnati per ciascun mese civile i seguenti giorni supplementari:

(3) La Danimarca e il Regno Unito hanno presentato i dati sul disarmo per il 2002 e il 2003 relativi ai pescherecci

a) Danimarca: 3 giorni;

⁽¹⁾ GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2004 della Commissione (GU L 296 del 21.9.2004, pag. 3).

b) Regno Unito: 5 giorni.

Articolo 2

Al Regno Unito, per i pescherecci aventi a bordo sfogliare con maglie di dimensione uguale o superiore a 80 mm, oltre ai giorni previsti dal punto 6, lettera a), dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003, sono assegnati due giorni supplementari per ciascun mese civile.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
